



ASSOCIAZIONE "CORI DEL MOLISE"
associata alla FENARCO - Federazione Nazionale Italiana delle Associazioni Regionali Corali
Via Appennini - 86023 MONTAGANO (CB)

REGOLAMENTO ELETTORALE A.Co.M.

Articolo 1 – Componenti elettive

1. Il presente regolamento disciplina le elezioni del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci Revisori e del Collegio dei Proviviri.

Articolo 2 – Elettorato attivo e passivo

1. Per l'elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci Revisori e del Collegio dei Proviviri, possono essere eleggibili tutti i Presidenti o Delegati di Associazioni Corali regolarmente iscritti all'A.Co.M., il Presidente A.Co.M. uscente, i membri del Consiglio Direttivo, i tre membri effettivi del Collegio dei Sindaci Revisori ed i tre membri del Collegio dei Proviviri.

2. E' possibile candidarsi contestualmente sia come membro del Consiglio Direttivo che come membro del Collegio dei Revisori dei Conti oltre che come membro del Collegio dei Proviviri.

3. Per l'elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci Revisori e del Collegio dei Proviviri sono elettori il Presidente A.Co.M., i singoli membri del Consiglio Direttivo, i membri del Collegio dei Sindaci Revisori, i membri del Collegio dei Proviviri, tutti i Presidenti o Delegati di Associazioni Corali regolarmente iscritti da almeno due anni all'A.Co.M. in numero, quest'ultimi, di due delegati per ogni associazione compreso il Presidente.

4. Il coro avente diritto di voto che non potesse mandare nessun responsabile del proprio gruppo corale può delegare per iscritto, presentando regolare delega firmata e datata, quello di altro coro regolarmente iscritto all'A.Co.M., che sia già presente in Assemblea per la propria compagine corale. Il Presidente/Delegato di ogni singolo coro potrà esprimere sino ad un massimo di due voti.

5. Il Presidente A.Co.M., i membri del Consiglio Direttivo, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti non possono delegare il loro voto ma possono solo esprimerlo personalmente.

Articolo 3 – Numeri dei rappresentati da eleggere

1. Il Consiglio Direttivo è eletto nel numero di sette componenti;


2. Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto nel numero di tre componenti;

3. Il Collegio dei Proviviri è eletto in numero di tre componenti.

Non possono i componenti dei Sindaci né quelli dei Proviviri appartenere allo stesso complesso corale.

Articolo 4 – Candidature

1. Le candidature nelle diverse liste devono essere presentate alla segreteria A.Co.M. entro e non oltre il 15° giorno precedente le elezioni per mezzo di e-mail (certificata da notifica di avvenuta ricezione), raccomandata con ricevuta di ritorno (farà fede il timbro postale) o consegnate direttamente a mano alla segreteria A.Co.M. ritirando, per tale consegna, ricevuta controfirmata e datata.



Articolo 5 – Modalità di voto

1. Vengono predisposte la lista per i membri del Consiglio Direttivo, la lista per il Collegio dei Sindaci Revisori e quella dei del Collegio dei Proviviri .
2. L'elezione dei rappresentanti in tutti gli organi ha luogo a scrutinio segreto ed in caso di parità di voti è eletto il più anziano.
3. Ciascun elettore può esprimere fino ad un massimo di: sette voti di preferenza per il Consiglio Direttivo, tre voti di preferenza per il Collegio dei Sindaci Revisori e tre voti di preferenza per il Collegio dei Proviviri. Le rispettive votazioni saranno espresse su schede di colore diverso.
4. Il voto di preferenza si esprime barrando con una X lo spazio appositamente lasciato affianco al nome e cognome del candidato o dei candidati riportati sulla scheda elettorale preposta e vidimata dalla Commissione elettorale costituita in Assemblea all'atto delle elezioni.

Articolo 6 – Casi di nullità

1. Sono dichiarati nulli i voti di preferenza:
 - a) Se il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.
2. Sono dichiarate nulle le schede che:
 - a) Non contengono alcun voto e presentano, inoltre, scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto farsi riconoscere;
 - b) Non sono quelle fornite dall'amministrazione e vidimate dal seggio;
 - c) Quelle schede che contengano cognomi contraddistinti dalla X e segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile che l'elettore abbia voluto farsi riconoscere.
 - d) Quelle schede che contengano preferenze espresse in eccedenza rispetto al numero stabilito dal precedente articolo 3 (se si riportano, ad esempio, otto preferenze per il Consiglio Direttivo l'intera scheda sarà ritenuta nulla).

Articolo 7 – Quorum per la validità delle elezioni

1. Le elezioni sono valide qualunque sia il numero degli elettori che vi prenda parte in seno all'Assemblea.

Articolo 8 – Seggi elettorali

1. L'Assemblea nomina un Presidente e due scrutatori scelti tra gli iscritti nelle liste elettorali di un comune italiano.
2. La qualifica di componente del seggio è incompatibile con quella di candidato alle elezioni, le cui operazioni si svolgono nel medesimo seggio.

Articolo 9 – Operazioni di voto

1. Le operazioni di voto hanno luogo mediante:
 - a) Il riconoscimento da parte di uno dei componenti del seggio, dell'elettore, mediante un documento di riconoscimento avente valore legale ai fini dell'accertamento dell'identità personale, o in alternativa attraverso la conoscenza diretta;
 - b) L'accertamento dell'iscrizione del nominativo dell'elettore nel registro dei votanti;
 - c) La consegna all'elettore, da parte di uno dei componenti del seggio, delle schede elettorali;



ASSOCIAZIONE "CORI DEL MOLISE"
associata alla FENARCO - Federazione Nazionale Italiana delle Associazioni Regionali Corali
Via Appennini - 86023 MONTAGANO (CB)

- d) L'apposizione della firma dell'elettore sul registro dei votanti comprovante l'avvenuta consegna delle schede elettorali;
- e) Il ritiro dell'elettore nella postazione atta ad esprimere il voto utilizzando la penna che gli viene consegnata dai componenti del seggio;
- f) La successiva chiusura delle schede elettorali ad opera dell'elettore;
- g) La riconsegna delle medesime ad uno dei componenti del seggio che provvede ad introdurle nelle apposite urne;
- h) L'annotazione sul registro dei votanti, da parte di un componente del seggio, dell'avvenuta votazione e la contestuale restituzione del documento d'identità.

Articolo 10 – Scrutinio

1. Lo scrutinio delle schede è pubblico ed ha inizio immediatamente dopo la conclusione delle votazioni.

Articolo 11 – Proclamazione degli eletti

1. Per la proclamazione degli eletti la commissione composta dal Presidente e dai due scrutatori nominati dall'Assemblea procede come segue: determina la cifra individuale di ciascun candidato; la cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla somma dei voti validi riportati dal singolo nominativo. La commissione dichiara eletti quei candidati di ciascuna lista che abbiano riportato le cifre elettorali individuali più elevate e, a parità di cifra, i candidati più anziani.

Articolo 12 – Mandato

1. Gli eletti sono nominati con decreto del Presidente e rimangono in carica per tre anni.

Articolo 13 – Incompatibilità

1. Le cariche sono incompatibili tra loro. Colui che viene eletto in più consessi dovrà esercitare l'opzione per l'uno o l'altro organo.

Articolo 14 – Sostituzioni

1. La carica che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuita al candidato che, nella medesima lista, segue in graduatoria immediatamente l'ultimo eletto; Il nuovo eletto durerà in carica fino alla conclusione del mandato interrotto. Se non vi sono altri candidati disponibili il Presidente indice nuove elezioni suppletive, salvo che la vacatio si verifichi nell'ultimo anno precedente la scadenza naturale del mandato.

Articolo 15 – Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme in vigore per le elezioni dei Consigli comunali in quanto applicabili.